



STATUTO "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Pezzo Ponte di Legno ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Pezzo Ponte di Legno" Ente del Terzo Settore (ETS) con sigla CAI – Sezione Pezzo Ponte di Legno, d'ora in avanti "Associazione", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. L'Associazione si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano della Lombardia.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Ponte di Legno (BS), p. le Europa, 64, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.





ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuove l'alpinismo in ogni sua manifestazione in linea con il Bidecalogo del CAI, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, così come previsto dall'art. 5 del DLgs 117/2017.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) Realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi;
- b) Tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni CAI consorelle competenti;
- c) Diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) Indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) Programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) Promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni Locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di

ogni aspetto della montagna;

g) Promozione di ogni di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) Organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni CAI, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;

i) Pubblicare il periodico sezionale denominato "Castellaccio" del quale è editrice e proprietaria;

j) Provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari, giovani e benemeriti; non è ammessa altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività dell'Associazione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci del CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio dell'Associazione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della

Stessa Sezione.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione e aderire al Club Alpino Italiano le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto, lo Statuto del Club Alpino Italiano il suo Regolamento generale ed i Regolamenti interni

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'aspirante Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Se minore di età la domanda dovrà essere sottoscritta anche da colui che ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera sulla sua accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Il Socio è tenuto a corrispondere all'Associazione:

- la quota di ammissione comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e di quello dell'Associazione, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- la quota associativa annual;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le quote associative CAI annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti di cui sopra non potrà partecipare alla vita sezionale, né fruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento all'Associazione delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

ART. 9) Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione CAI, se non da questa autorizzate, Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione CAI o dal CAI stesso.

Le prestazioni fornite dai Soci a favore dell'Associazione sono volontarie e gratuite.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato; non danno diritto alla restituzione dei ratei della quota versata.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri presenti.

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un comportamento non conforme ai principi e valori fondanti il Club Alpino Italiano, oltre le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

➤ **L'Assemblea dei Soci;**

➤ **Il Consiglio Direttivo;**

➤ **Il Presidente;**

➤ **Il Collegio dei Revisori**, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi

dell'associazione, i Delegati all'assemblea dei Delegati ed il Club Alpino Italiano;

c. delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata

all'Associazione ed eccedente la quota da versare al Club Alpino Italiano;

d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione

di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento

ordinario per cui sia chiamata a decidere;

g. delibera lo scioglimento dell'Associazione;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purchè vi possa essere un

riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la

data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale

Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere

approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga

opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno

1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri

oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci per lettera e/o mail all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione/rinnovo del socio, almeno otto giorni prima.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, ora, luogo fisico e/o virtuale della convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione e contestualmente a ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

E' escluso il voto per corrispondenza.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è esclusa la votazione per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale e/o pubblicate sul sito internet dell'Associazione www.caipezzopontedilegno.it, per almeno quindici giorni successivi all'assemblea.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette ad un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente dopo un eventuale secondo mandato non sarà rieleggibile se non dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni nell'anno sociale.

Quando vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni; i nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri lo richieda e comunque almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza; salvi i casi di comprovata urgenza è convocata con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità nel Club Alpino Italiano.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'Associazione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il suo convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare né alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo ed ispezione.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

2. Il verbale redatto in occasione e contestualmente a ciascuna adunanza del Consiglio Direttivo verrà firmato dal Presidente, dal Segretario.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. Convoca l'Assemblea dei Soci;
- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. redige, colleziona e riodina le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste

dal presente Statuto e di quello del CAI così come del suo Regolamento

generale;

k. delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

l. cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente Statuto dell'Associazione;

m. proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

n. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 19) Al **Presidente del Consiglio Direttivo** compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche e deve avere anzianità di iscrizione nell'Associazione non inferiore a tre anni sociali completi.

ART. 20) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART. 21) Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere firma i mandati di pagamento con firma congiunta con il Presidente.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche

mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le

spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COMMISSIONI, GRUPPI, SCUOLE E SOTTOSEZIONI

ART. 30) Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali organismi territoriali competenti di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

ART. 31) Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte

integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Variazione statuto del 25/05/2021, per aggiornamento ad Ente del Terzo Settore, assemblea straordinaria dei soci del 25/05/2021.

Il Presidente



Il Segretario

